

27 ottobre 2025

lawalert

le ultime novità in tema di normative e giurisprudenza

Cryptoattività: le nuove Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia che completano il quadro MiCAR

PREMESSA

In data 30 settembre 2025 Banca d'Italia ha pubblicato il Provvedimento inerente le "Disposizioni in materia di cryptoattività" (di seguito, anche "**Disposizioni**") in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 (di seguito, anche "**Decreto MiCAR**"), che stabilisce le norme necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114, *Markets in Crypto-Assets Regulation* (di seguito, anche "**MiCAR**").

Il Provvedimento inerente alle Disposizioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 ottobre 2025 (Serie Generale n. 235) ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni da detta pubblicazione.

Il Decreto MiCAR ha individuato Banca d'Italia e CONSOB, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, quali autorità competenti per l'esercizio dei poteri autorizzativi, regolamentari, di supervisione e sanzionatori sugli emittenti di crypto-attività (come di seguito definite) e sui prestatori di servizi inerenti alle stesse.

Le Disposizioni dettano le linee guida per la disciplina delle seguenti tipologie di crypto-attività:

1. *token* collegati ad attività (*Asset Referenced Tokens* - "ART"), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o un diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
2. *token* di moneta elettronica (*E-Money Tokens* - "EMT"), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una singola valuta ufficiale;
3. "*other than*", categoria residuale che ricomprende le crypto-attività diverse da ART ed EMT.

Si rammenta inoltre che il MiCAR riserva specifiche attività e servizi su crypto-asset a soggetti autorizzati. In particolare:

1. l'emissione, l'offerta e l'ammissione alla negoziazione di ART sono riservate a:
 - a. Istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP) e SIM (diverse da quelle di classe 1).
 - b. Banche e SIM di classe 1, previa notifica alla Banca d'Italia.
2. L'emissione, l'offerta e l'ammissione alla negoziazione di EMT sono riservate a banche, SIM di classe 1 e IMEL, previa notifica alla Banca d'Italia.
3. La prestazione di servizi per le crypto-attività, (servizi di scambio, custodia e negoziazione, consulenza, ricezione e trasmissione di ordini, trasferimento, collocamento, ecc.) possono essere offerti da:
 - a. Soggetti specificamente autorizzati come CASP;
 - b. Intermediari già vigilati (es. banche, SIM, IMEL, IP) a seguito di notifica o autorizzazione, come previsto dalla normativa.

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Le Disposizioni, in attuazione degli Orientamenti EBA/ESMA ^[1], introducono regole specifiche con riferimento a tre aree fondamentali:

1. Governo societario, organizzazione e controlli interni per gli emittenti di ART (Cap. 2 delle Disposizioni);
2. Requisiti di idoneità per i partecipanti qualificati e per gli esponenti aziendali di emittenti di ART e dei prestatori di servizi per le cripto-attività (*crypto-asset service providers* - “CASP”) (Cap. 3 delle Disposizioni);
3. Piani di risanamento per gli emittenti di ART, agli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) che emettono EMT, nonché alle banche e alle SIM di classe 1 che emettono ART o EMT (Cap. 4 delle Disposizioni).

Di seguito si dettagliano le regole in tema di dispositivi di governance, valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei partecipanti qualificati nonché le regole inerenti ai piani di risanamento.

1. Governo societario, organizzazione e controlli interni per gli emittenti di ART (Disposizioni - Capitolo 2)

Gli assetti di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni (“sistema di governo e di controllo”) degli emittenti di ART costituiscono un elemento fondamentale per assicurare il rispetto della disciplina in materia di cripto-attività.

In particolare, le Disposizioni:

1. anzitutto, chiariscono i principi di carattere generale e l'ambito di applicazione soggettivo delle Disposizioni stesse (emittenti di ART e di EMT e CASP) secondo quanto precisato nei singoli capitoli del documento (Sez. I, Cap. 2);
2. individuano i principi a cui il sistema di governo societario si deve uniformare, disciplinando il ruolo e il funzionamento degli organi aziendali degli emittenti di ART e il rapporto di questi con la struttura aziendale (Sez. II, Cap. 2);
3. stabiliscono i requisiti generali di organizzazione degli emittenti di ART, con specifico riferimento alla struttura organizzativa, alla cultura del rischio, ai valori aziendali e agli obblighi di trasparenza nei confronti del personale (Sez. III, Cap. 2);
4. definiscono la cornice generale del sistema dei controlli aziendali e, in particolare, le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo di secondo livello (ossia la funzione di conformità alle norme e la funzione di controllo dei rischi, ove istituita) e di terzo livello (funzione di revisione interna, ove istituita) (Sez. IV, Cap. 2).

Oltre alle tematiche e alle sezioni in precedenza illustrate, le Disposizioni dettano una specifica disciplina (Sez. V, Cap. 2) anche in relazione agli accordi tra emittenti di ART e soggetti terzi (i) per la gestione della riserva di attività, per l'investimento delle attività di riserva, per la custodia delle attività di riserva e, se del caso, per la distribuzione al pubblico degli ART; e (ii) in forza dei quali un soggetto terzo svolge un processo, un servizio o un'attività che sarebbero altrimenti svolti dall'emittente degli ART stesso (“esternalizzazione”).

Come stabilito da Sez. VI, Cap. 2 delle Disposizioni è previsto inoltre l'obbligo per gli emittenti ART di istituire un solido piano di risposta e di ripristino al fine di assicurare la continuità operativa in caso incidenti, catastrofi o blocchi prolungati, con l'obiettivo di prevenire ricadute operative, finanziarie, giuridiche, reputazionali e altre ripercussioni.

Infine, la Sez. VII, Cap. 2 delle Disposizioni individua le specifiche regole applicabili alle banche e alle SIM di classe 1 che emettono ART, precisando altresì che la gestione dei rischi informatici di detti soggetti è disciplinata dal Regolamento (UE) 2022/2554 (*Digital Operational Resilience Act* - “DORA”).

[1] Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attività (ART) (EBA/GL/2024/06);

Orientamenti congiunti EBA e ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività (ART) e dei prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) e sulla valutazione dell'idoneità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate in emittenti di token collegati ad attività (ART) e in prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) (EBA/GL/2024/09);

Orientamenti EBA sui piani di risanamento per gli emittenti di token collegati ad attività (ART) e di token di moneta elettronica (EMT) (EBA/GL/2024/07).

2. Requisiti di idoneità per i partecipanti qualificati e per gli esponenti aziendali di emittenti di ART e CASP (Disposizioni - Capitolo 3)

Le Disposizioni introducono un regime autorizzativo per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni qualificate in un emittente di ART o in un CASP autorizzato dall'Autorità competente (Sez. I, Cap. 3 delle Disposizioni), volto a garantire la solidità degli assetti proprietari e la vigilanza sugli assetti proprietari di tali intermediari, in linea con la normativa europea. La valutazione dei candidati acquirenti si basa su criteri quali la reputazione, la solidità finanziaria e l'assenza del sospetto di connessioni con operazioni di riciclaggio.

Allo stesso modo, i soggetti che a seguito dell'acquisizione svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'emittente di ART o nel CASP (Sez. II, Cap.3 delle Disposizioni), dovranno (i) possedere sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per amministrare l'emittente di ART o il CASP; (ii) dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni; e (iii) non avere precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, in linea con la disciplina già prevista per il settore bancario.

3. Piani di Risanamento (Disposizioni - Capitolo 4)

Gli emittenti di ART ed EMT sono obbligati a elaborare e mantenere un piano di risanamento che deve (i) indicare le eventuali misure da adottare per ripristinare la conformità ai requisiti di riserva di attività; (ii) assicurare la continuità dei servizi offerti; (iii) riavviare tempestivamente l'operatività e adempiere agli obblighi stabiliti nel caso in cui si verificano eventi che comportino un rischio significativo di perturbazione delle attività.

In particolare, le Disposizioni individuano il contenuto minimo dei piani di risanamento e definiscono i principi che disciplinano l'interazione tra i diversi obblighi di pianificazione.

CONCLUSIONI

Con le Disposizioni Banca d'Italia ha reso operativo in Italia il quadro di vigilanza prudenziale disegnato dal MiCAR. Per i prestatori di servizi in crypto-attività si apre una fase di necessaria strutturazione e professionalizzazione orientata a rendersi conformi alla normativa. Tale ultimo aspetto è da considerare quale fattore competitivo essenziale per operare con credibilità e solidità nel nuovo mercato regolamentato delle crypto-attività.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

BDO Law S.r.l. Sta

bdolaw@bdo.it

Il Law Alert viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito legale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 27 ottobre 2025

BDO Law S.r.l. Sta, società tra avvocati, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Law S.r.l. Sta si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2025 BDO Law S.r.l. Sta - Law alert - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere le notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

